CAMERA DEI DEPUTATI N. 3492

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COSTAMAGNA

Presentata il 21 febbraio 1975

Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale di redditi da lavoro dipendente

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito della recente pronuncia della Corte costituzionale sulla inammissibilità della eccezione di legittimità della norma sul cumulo dei redditi, riteniamo opportuno sottoporre alla urgente approvazione del Parlamento una norma chiarificatrice nella materia, mediante una sostanziale modifica della disposizione contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Come è stato bene evidenziato in varie sedi, il predetto articolo 4, nel sancire, tra l'altro, il principio che il soggetto passivo d'imposta, oltre ai redditi propri, sono imputati anche quelli della moglie e dei familiari, senza distinguere tra redditi da patrimonio e da lavoro dipendente, contiene evidenti assurdità giuridiche rispetto ai vari princìpi stabiliti dalla Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con i recenti orientamenti in materia di diritto di famiglia.

Nel merito non può non tenersi conto che l'imposta sul reddito delle persone fisiche colpisce i lavoratori dipendenti direttamente alla fonte evitando ogni possibile tipo di evasione e che col sistema del cumulo dei redditi da lavoro dipendente si vengono, in definitiva, a determinare aliquote d'imposta sproporzionata rispetto alla capacità contributiva del singolo lavoratore.

La questione che per essere ormai nota a seguito di numerosi dibattiti non ha bisogno di ulteriori illustrazioni, è matura per essere rapidamente affrontata e risolta dal Parlamento.

Stante anche l'imminenza della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi si confida in una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 è modificato come segue:

« Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata sono imputati a soggetto passivo, oltre ai redditi propri:

a) i redditi della moglie, eccettuati quelli provenienti da lavoro dipendente nonché quelli che sono nelle libere disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata;

b) i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge, eccettuati quelli provenienti da lavoro dipendente;

c) i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.